



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per l'Amministrazione, l'informatica e le Comunicazioni UFFICIO II

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori di manutenzione degli impianti antincendio dell'edificio della Farnesina e pertinenze mediante accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs 50/16.

VISTO il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato, ed

il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, "Riorganizzazione del Ministero degli Affari

Esteri", come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre modifiche

all'organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI;

VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data

07.02.2017, Reg.ne -Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle Direzioni

Generali;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 – "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017,

pubblicato sul supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 303 del 30.12.2017, contenente la

tabella 6 relativa al bilancio MAECI 2018 - 2020;

VISTO il DM 5120/1/BIS del 10.01.2018 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane

e strumentali ai titolari dei CDR per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26

giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni a decorrere dal

01.08.2017;

VISTO il DM 5610/29 del 22.01.2018 con il quale sono attribuite ai Capi Ufficio della

DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai

piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli Uffici;

VISTO il DM 5600/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile

2018, n. reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo dell'Ufficio II

della DGAI a decorrere dal 04.06.2018;

VISTO Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro" e s.m.i.;

VISTO L'articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che dispone

affinché, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO Che con Decreto interministeriale 8/10/2012 è stato accentrato in capo

all'Agenzia del Demanio il processo decisionale relativo agli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

PRESO ATTO Che rispetto al complesso degli interventi manutentivi, ordinari e straordinari,

di cui sono attribuite all'Agenzia le relative decisioni di spesa, il D.L. n. 98/2011 ed il decreto succitato dispongono alcune deroghe sottratte alla disciplina generale, tra cui gli interventi atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lqs. 9 aprile 2008, n. 81, di competenza del datore di

lavoro;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, tenuto conto delle speciali caratteristiche ed esigenze

operative dell'edificio sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sue pertinenze, deve garantire la massima sicurezza e conformità alle norme sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

antincendio;

VISTA La Valutazione del progetto antincendio del Palazzo della Farnesina,

approvata dagli organi competenti, documento che detta le linee per la messa a norma dell'edificio e getta le basi per la progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva dei lavori;

ACCERTATO Che la Convenzione Consip Facility Management 3 con la RTI Manitalidea, cui

questa Amministrazione ha aderito, prevede all'interno del canone solo i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio di cui al Piano dettagliato degli interventi e non prevede alcun tipo di manutenzione

straordinaria degli stessi;

CONSIDERATO è necessario dotarsi di tutti gli strumenti necessari per eseguire rapidamente

tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio, non ricompresi nell'ambito del canone e nel Piano dettagliato degli interventi della citata Convenzione, al fine di garantire la sicurezza sui

luoghi di lavoro;

ATTESO che, in base all'esperienza fino ad ora maturata, si è appurato che non si è in grado di predeterminare né il numero, né la tipologia degli interventi di

competenza diretta dell'amministrazione che dovranno essere realmente eseguiti nel corso del tempo, anche considerata la complessità degli impianti

del Palazzo;

RITENUTO che l'accordo quadro, ex articolo 54 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., nello stabilire

le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo e che regoleranno i successivi contratti, senza peraltro impegnare in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso, sia l'istituto che meglio risponde a queste

esigenze;

VISTO L'art 54, commi 1 e 3 del D.Lgs 50/2016, in base ai quali le Stazioni

Appaltanti possono, nel rispetto delle procedure del codice e per una durata

non superiore a quattro anni, concludere accordi quadro anche con un unico operatore economico;

STABILITO

che l'importo da porre a base di gara è quantificato in euro 980.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, calcolato sulla base degli interventi effettuati negli scorsi due anni, sulla base della vetustà degli impianti e sulla base delle necessità segnalate dalla ditta che gestisce detti impianti. Tale base costituisce, ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.lgs 50/2016, il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro, nel caso di specie pari a tre anni;

RITENUTO

di indire una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma,2 lettera c, del D.lgs 50/16, finalizzata alla selezione dell'operatore economico con il quale verrà stipulato l'accordo quadro, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

VERIFICATO

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato la convenzione per la fornitura dei lavori, alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999, ma ha attivato attraverso il Mercato elettronico della P.A. la fornitura dei lavori in oggetto, nel bando **Lavori di manutenzione – OG 11 impianti tecnologici**;

VISTO

Il CIG n. 7598984FF5;

DETERMINA

- di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare al minor prezzo, per individuare un operatore economico con il quale concludere, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 50/16, un accordo quadro della durata di tre anni per affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti antincendio del palazzo della Farnesina e sue pertinenze, secondo quanto stabilito nei documenti di gara;
- 2. di svolgere la predetta procedura negoziata tramite RDO sul MEPA nel bando **Lavori di manutenzione OG 11 impianti tecnologici**;
- 3. di fissare in € 980.000,00, al netto di IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, l'importo massimo stimato da porre a base di gara;
- 4. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 3 costituisce un "plafond" contrattuale massimo e presunto riferito all'intero periodo contrattuale di validità dell'accordo quadro, che troverà copertura sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi coinvolti sui cap. 1396/PG1 e 7256/PG1;
- 5. di nominare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31, del D.Lgs 50/2016 quale responsabile unico del procedimento il Capo dell'Ufficio II pro tempore della DGAI;
- Il contratto, definito in via elettronica attraverso il portale MEPA, con eventuale integrazione (cosiddette "condizioni particolari di contratto") conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - i lavori oggetto dell'Accordo Quadro saranno determinati (in numero, specie e importo) nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro, e si esplicheranno nell'esecuzione di lavori sugli impianti antincendio conseguenti a formali preventivi approvati dalla stazione appaltante;
 - l'accordo quadro ha durata di 3 (tre) anni, fermo restando che esso cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta esaurito l'importo complessivo stabilito. È facoltà dell'Amministrazione prorogare il contratto per un ulteriore anno successivo alla scadenza alle medesime condizioni e nei limiti dell'importo contrattuale;
 - l'impresa affidataria non potrà avanzare alcuna pretesa circa l'affidamento dei lavori per l'importo massimo indicato nel presente accordo quadro, ad eccezione del pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite;

- all'Accordo Quadro sarà data attuazione con la sottoscrizione congiunta da parte della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore di singoli contratti denominati "Ordini di Intervento" (ODI), ciascuno valido per l'esecuzione di uno specifico intervento, secondo le modalità e condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato, anche in relazione alle garanzie e alle penalità da applicare;
- le attività eseguite verranno remunerate al raggiungimento di ODI eseguiti per un importi pari o superiore a € 40.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa. Il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare esecuzione dell'intervento, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura;

Roma, lì 9/8/2018

Il Capo dell'Ufficio Dott. Luca Sassi